



**COMUNE DI LISCATE**

**REGOLAMENTO GENERALE  
PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE**

## SOMMARIO

Art.1	Oggetto e finalità del regolamento
Art. 2	Definizione delle entrate
Art. 3	Regolamentazione delle entrate
Art. 4	Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
Art. 5	Forme di gestione delle entrate
Art. 6	Soggetti responsabili delle entrate
Art. 7	Attività di verifica e controllo
Art. 8	Attività di liquidazione delle entrate patrimoniali
Art. 9	Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
Art. 10	Sanzioni
Art. 11	Tutela giudiziaria
Art. 12	Forme di riscossione delle entrate
Art. 13	Forme di riscossione coattiva
Art. 14	Limiti per le riscossioni coattive
Art. 15	Autotutela
Art. 16	Accertamento con adesione
Art. 17	Entrata in vigore

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

## Art. 1

### Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 25.2.1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

## Art. 2

### Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

## Art. 3

### Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## Art. 4

### Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.  
Per le entrate tributarie, qualora il termine per la deliberazione delle aliquote dovesse essere prorogato da disposizioni normative in data successiva alla scadenza del relativo pagamento, questa sarà automaticamente spostata alla fine del mese successivo a quello di determinazione delle aliquote, al fine di consentire adeguata informazione all'utenza.  
Tale proroga si intende estesa anche al canone per l'occupazione di spazi ed aree Pubbliche ed al canone per la pubblicità.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata l'adeguata copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.

## Art. 5

### Forme di gestione delle entrate

*(Articolo modificato con atto del C.C.N. 24 DEL 25.06.2013)*

#### **1) Le entrate comunali verranno gestite nelle seguenti forme:**

##### **a) entrate tributarie:**

- I.C.I.
- I.M.U.
- TAR.SU.
- TA.RES.

**gestione diretta in economia, anche per quanto attiene la riscossione coattiva fino all'emissione dell'ingiunzione di pagamento; fase successiva esternalizzata**

**- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: gestione in concessione;**

##### **b) entrate patrimoniali:**

- **proventi codice della strada:- riscossione ordinaria :gestione interna**  
- **riscossione coattiva : gestione esterna**
- **canone patrimoniale non ricognitorio: gestione esterna;**

**c) altre entrate: gestione diretta in economia anche per quanto attiene la riscossione coattiva fino all'emissione dell'ingiunzione di pagamento, fase successiva esternalizzata.**

**Le modalità organizzative di riscossione delle entrate comunali, gestite direttamente dal Comune, se non già stabilite dalla legge, verranno definite dalla Giunta Comunale, dai Responsabili dei Servizi e dal Funzionario Responsabile del tributo, secondo le rispettive competenze.”**

## Art. 6

### Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate con apposito atto dell'Organo esecutivo.
2. Il Funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria.  
Per le entrate soggette a riscossione a mezzo ruolo, il Funzionario responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

## Art. 7

### Attività di verifica e di controllo

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazioni principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli art. 7 e 13.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento può invitare il contribuente a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

5. abrogato

## Art. 8

### Attività di liquidazione delle entrate patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascuna entrata o servizio.  
Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. abrogato
3. abrogato
4. per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

## Art. 9

### Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere

chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

## Art. 10

### Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono disciplinate dai D. L.vi 471, 472 e 473 del 18.12.1997.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6.

## Art. 11

### Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5 lettera b) del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

## Art. 12

### Forme di riscossione delle entrate

1. La riscossione delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D. Lgs. [267/2000](#) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e altri.

## Art. 13

## Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.9.1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28.1.1998, n. 43.  
Sono addebitate al contribuente inadempiente le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, nonché tutte le altre spese concernenti la procedura coattiva di recupero del debito.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al codice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28.1.1998 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.lgs. 15.12.1997 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. E' stabilito in euro 10,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.  
Il Comune può comunque procedere al recupero delle somme inferiori al limite di euro 10,00 qualora lo ritenga opportuno in caso di soggetti che volontariamente omettano di pagare dei tributi.  
Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dal Comune a pagamento.

## Art. 14

### Limiti per le riscossioni coattive

1. Ai fini del recupero di efficienza ed economicità della gestione i responsabili dei servizi non daranno corso alla riscossione di entrate che richiedono al personale dipendente gravosi adempimenti, nonché costose ed improduttive azioni di recupero, nel caso in cui i costi da sostenere siano valutati in misura pari, superiore o di poco inferiori all'effettiva entrata realizzabile.

## Art. 15

### Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrate o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
  - b) valore della lite;
  - c) costo della difesa;
  - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
  - a) doppia imposizione;
  - b) errore di persona;
  - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;

e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regime agevolativi.

## Art. 16

### Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449.

## Art. 17

### Entrata in vigore

Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore secondo le disposizioni di cui all'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448